DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1981

che autorizza la creazione dell'impresa comune Roheisengesellschaft Saar mbH (Rogesa) da parte di AG der Dillinger Hüttenwerke e Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/492/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 66,

vista la decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità del 6 maggio 1954, recante regolamento di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato, relativo agli elementi che costituiscono il controllo di un'impresa [1],

viste le domande presentate da Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH in data 14 maggio 1980 e 24 febbraio 1981 e la domanda presentata da AG der Dillinger Hüttenwerke in data 2 aprile 1981,

vista la decisione 78/538/CECA della Commissione, del 6 giugno 1978, che autorizza ARBED ad acquistare la totalità del capitale sociale della Neunkircher Eisenwerk AG e il 25,09 % del capitale sociale della Société anonyme Métallurgique et minière di Rodange-Athus, nonché ad assumere la gestione di quest'ultima società [2],

dopo aver raccolto le osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania,

I

1. considerando che la Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, di Dillingen, Saar (Dillingen), è un'impresa produttrice di acciaio ai sensi dell'articolo 80 del trattato, con un capitale sociale di 157 500 000 marchi tedeschi;

2. considerando che la Société financière sidérurgique (SFS), Paris, è una società holding che possiede la maggioranza delle azioni ed è pertanto in grado di controllare, ai sensi dell'articolo 66, Sacilor-Aciéries et laminoirs de Lorraine (Sacilor) di Hayange, impresa produttrice di acciaio a sua volta in grado di controllare altre società produttrici di acciaio del gruppo SFS/Sacilor;

3. considerando che la struttura finanziaria di Dillingen è attualmente in fase di riorganizzazione, con la conseguenza che Dillingen, il cui capitale sociale passerà a 178 500 000 marchi tedeschi, sarà controllato dal gruppo SFS/Sacilor;

4. considerando che Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH (Röchling-Burbach), è un'impresa produttrice di acciaio con un capitale sociale di 330 000 000 di marchi tedeschi, controllata, ai sensi dell'articolo 66, assieme ad altre imprese produttrici di acciaio, da Arbed SA, di Lussemburgo, del gruppo Arbed;

5. considerando che Dillingen e Röchling-Burbach si propongono di costituire l'impresa comune Roheisengesellschaft Saar mbH (Rogesa), Dillingen, destinata a produrre ghisa e a cederla, al prezzo di costo, alle imprese partecipanti (Gesellschafter);

6. considerando che ciascuno dei soci fondatori sottoscriverà la metà del capitale di Rogesa e avrà un ugual numero di rappresentanti nel consiglio di vigilanza della società (Beirat), al quale saranno, inter alia, applicati dalle parti i paragrafi da 5 a 8 della legge sulla cogestione nelle imprese carbo-siderurgiche (Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmer des Bergbaues und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie); che il consiglio di vigilanza designerà il comitato direttivo (Geschäftsführung), composto di un massimo di quattro membri;

7. considerando che in tali condizioni Dillingen e Röchling-Burbach saranno in grado di controllare in comune Rogesa; che l'operazione prospettata darà luogo ad una concentrazione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, fra Rogesa, Dillingen ed il resto del gruppo SFS/Sacilor, da un lato, e fra Rogesa, Röchling-Burbach ed il resto del gruppo Arbed, dall'altro, senza peraltro determinare una concentrazione fra SFS/Sacilor e Arbed;

II

8. considerando che il progetto Rogesa rappresenta un punto importante dei piani di ristrutturazione per la siderurgia della Saar; che la capacità di produzione di ghisa delle acciaierie della Saar è stata nel 1980 pari a circa 7,9 milioni di tonnellate, distribuite fra 17 altiforni situati in quattro diverse località, vale a dire negli stabilimenti di Dillingen e negli stabilimenti di Röchling-Burbach ubicati a Völklingen, Burbach e

[1] GU della CECA dell'11. 5. 1954, pag. 345.
[2] GU n. L 164 del 21. 6. 1978, pag. 14.

Neunkirchen ; che la maggior parte di questi altiforni sono di piccole dimensioni e, secondo gli attuali criteri tecnici, relativamente poco efficienti ; che soltanto a Dillingen esistono un altoforno con una suola di 10 metri di diametro e due con un diametro superiore a 8 metri ; che anche l'attività di preparazione dei minerali è eccessivamente dispersa, con otto impianti di sinterizzazione di dimensioni piuttosto ridotte in quattro diverse località ; che l'obiettivo di Rogesa è di concentrare tutta l'attività di sinterizzazione e la produzione di ghisa della Saar in un'unica località, Dillingen, aumentando l'efficienza del più grande degli altiforni esistenti e costruendo in più tappe due nuovi altiforni con suola del diametro rispettivamente di 11 e di 11,5 metri ; che entro il 1988, dopo la chiusura degli altri altiforni di Völklingen, Burbach e Neunkirchen, la capacità di produzione di ghisa della Saar sarà concentrata in tre moderne ed efficienti unità di produzione con una capacità complessiva ridotta a circa 6,2 milioni di tonnellate annue ; che la ghisa liquida sarà fornita direttamente dagli altiforni alle acciaierie di Dillingen e, per ferrovia in siviere a siluro, alle acciaierie di Röchling-Burbach ; che il nuovo complesso di altiforni sarà integrato da tre nuovi impianti di sinterizzazione con una capacità complessiva di 9,5 milioni di tonnellate rispetto alle attuali 7,9 milioni di tonnellate ; che il conseguente incremento percentuale di prodotti sinterizzati nella carica miglioreranno la produttività degli altiforni ; che il progetto prevede parallelamente la costruzione di un porto, che presuppone a sua volta la canalizzazione del fiume Saar, che consentirà ulteriori riduzioni dei costi di trasporto dei minerali ; che in generale si prevede che il progetto comporterà sostanziali incrementi della produttività e fornirà un valido contributo per il ripristino della competitività della siderurgia della Saar ;

9. considerando che parallelamente esiste un piano per la costruzione di una cokeria centrale a Dillingen, che sarà controllata in comune da Dillingen, Röchling-Burbach e da Saarbergwerke AG, e che formerà oggetto, conformemente all'articolo 66, di una domanda distinta per conto delle tre imprese interessate ;

10. considerando che Rogesa sarà essenzialmente una cooperativa di produttori e fornirà ai propri membri a prezzo di costo una delle principali materie prime per la produzione di acciaio, vale a dire la ghisa (l'altra materia prima è costituita dai rottami) ; che di norma Rogesa non opererà direttamente sul mercato in veste di fornitore a terzi non appartenenti ai gruppi Sacilor ed Arbed ; che il mercato della ghisa per acciaio, allo stato sia solido che liquido, è attualmente molto limitato e comunque non risentirà dell'operazione, dato che, finora, non si sono avute forniture a terzi da parte dei gruppi partecipanti ;

11. considerando che per quanto riguarda il mercato dei prodotti dell'acciaio, il progetto aumenterà l'efficienza dei partecipanti migliorando la loro situazione dei costi, ma non inciderà sostanzialmente sulla concorrenza tra il loro, dato che la produzione in comune di materia prima può avere effetti soltanto marginali sul gioco della concorrenza tra i partecipanti relativamente ai loro prodotti finali, che comunque nel caso in esame sono differenti ; che in effetti Dillingen è interessato alla produzione e alla vendita di prodotti piatti, ossia di lamiere e lamierini, i quali ultimi sono laminati a cottimo nel gruppo Sacilor, mentre Röchling-Burbach si occupa della produzione e della vendita di prodotti lunghi, in particolare di vergella, barre e profilati ; che, pur essendo il gruppo Arbed interessato alla produzione di prodotti piatti altrove nella Comunità, in particolare a Sidmar in Belgio, la posizione di questa ultima impresa non risentirà del progetto che prevede la fornitura di ghisa liquida, quindi su distanze relativamente brevi ;

12. considerando che, per quanto riguarda l'accesso alle forniture, l'operazione non conferirà a Dillingen e a Röchling-Burbach una posizione artificialmente privilegiata o altri vantaggi di rilievo ; che il progetto prevede la fornitura fino ad un massimo di 2,4 milioni di tonnellate annue di ghisa a Dillingen e fino a 3,2 milioni di tonnellate annue a Röchling-Burbach ; che, se le due imprese partecipanti mantengono la loro attuale quota-parte nella produzione tedesca e comunitaria di ghisa, ciò che dipenderà dalla loro capacità di conservare la loro quota-parte della produzione di acciaio e dall'evoluzione del mercato dell'acciaio, la produzione di Rogesa rappresenterà circa il 12 % della produzione di ghisa tedesca ed il 4 % di quella comunitaria ; che l'intero gruppo Sacilor, compreso Dillingen, rappresenta l'8,6 % e l'intero gruppo Arbed, compreso Röchling-Burbach, rappresenta l'8,7 % della produzione comunitaria di ghisa (dati del 1979) ; che, date le limitate possibilità di trasferimento della ghisa liquida e le produzioni differenti e i diversi interessi di mercato dei due gruppi, non vi è motivo di aggregare le quote-parti dei due gruppi per misurare le restrizioni effettive o potenziali della concorrenza derivanti dall'operazione ; che il progetto va invece considerato come una misura indispensabile intesa ad assicurare che le due imprese della Saar siano in grado di continuare a competere con le diverse imprese concorrenti della Comunità dotate di stabilimenti localizzati più favorevolmente, vale a dire lungo le coste o corsi d'acqua importanti, o a minore distanza dai principali mercati ;

13. considerando che in queste condizioni, e tenendo conto degli argomenti esposti al punto 11, appare pienamente giustificato autorizzare la produzione in comune di materia prima per la produzione di acciaio da parte di due importanti gruppi siderurgici della Comunità ; che è, tuttavia, essenziale che Arbed e Sacilor, che rappresentano appunto due gruppi siderurgici di notevole importanza, restino reciprocamente autonomi ed indipendenti nella produzione e distribuzione di prodotti siderurgici, tranne per quanto riguarda il materiale ferroviario fisso, per il quale la Commissione ha già autorizzato un controllo

ed una gestione comuni nella Société des laminoirs de Villerupt (Villerupt) [1];

14. considerando che, pertanto, nessun dirigente o membro di organi di gestione o vigilanza del gruppo Dillingen/SFS/Sacilor dovrebbe far parte di organi analoghi nel gruppo Röchling-Burbach/Arbed o viceversa, tranne che nella Rogesa (o in imprese che provvedono alle fasi preliminari della produzione di ghisa) e nella Villerupt;

15. considerando infine che è necessario sottolineare che se Rogesa dovesse essere utilizzata per porre in atto pratiche concordate o accordi suscettibili di incidere sulla reciproca indipendenza dei due gruppi al di là della produzione e fornitura della ghisa alle acciaierie, tali pratiche o accordi ricadrebbero nel divieto dell'articolo 65, paragrafo 1;

16. considerando che, tenendo presenti le circostanze esposte nei precedenti punti da 8 a 13, e se saranno soddisfatte le condizioni menzionate nei punti 14 e 15, l'operazione prospettata non conferirà alle imprese in questione la possibilità di determinare i prezzi, di controllare o limitare la produzione o la distribuzione o di ostacolare il mantenimento di una concorrenza efficace nel mercato comune, o di sottrarsi alle regole concorrenza istituite dal trattato, in particolare determinando una posizione artificialmente privilegiata comportante sostanziali vantaggi in ordine all'accesso alle forniture o ai mercati;

17. considerando che l'operazione prospettata soddisfa pertanto ai requisiti per l'autorizzazione previsti dall'articolo 66, paragrafo 2, e di conseguenza può essere autorizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la creazione in comune dell'impresa Roheisengesellschaft Saar mbH (Rogesa) da parte di AG der Dillinger Hüttenwerke e Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH.

Articolo 2

L'autorizzazione è subordinata alla seguente condizione:

Nessun dirigente o membro di un organo di gestione o di vigilanza del gruppo Dillingen/SFS/Sacilor dovrà esercitare funzioni analoghe nel gruppo Röchling-Burbach/Arbed o viceversa. Questo divieto non vale per le imprese che i due gruppi sono autorizzati a controllare in comune. Qualora circostanze particolari lo giustifichino, la Commissione può, su richiesta motivata, autorizzare deroghe al divieto previsto dal presente articolo.

Articolo 3

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Société financière sidérurgique, Paris, Stahlwerke Röchling-Burbach, Völklingen, e Arbed SA, Lussemburgo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1981.

Per la Commissione

F. H. J. J. ANDRIESSEN

Membro della Commissione

[1] Decisioni della Commissione 74/1438/CECA del 13 settembre 1974 (non pubblicata) e 78/538/CECA del 6 giugno 1978 (GU n. L 164 del 21. 6. 1978, pag. 14).